



COMUNE DI VAL LIONA

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E
L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Val Liona n. 51 del 17/12/2024

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Accesso al servizio di assistenza socio-economica
- Art. 4 - Valutazione del bisogno socio-economico
- Art. 5 – Coinvolgimento della rete parentale

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

- Art. 6 - Tipologia degli interventi socio-economici
- Art. 7 - Contributi economici continuativi
- Art. 8 - Contributi economici straordinari
- Art. 9 - Contributi economici straordinari finalizzati
 - 9/1. Contributi per emergenza abitativa
 - 9/2. Contributi per eventi luttuosi
 - 9/3. Contributi per particolari spese relative alla stagione invernale e all'emergenza calore
- Art. 10 - Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
- Art. 11 – Servizio di assistenza domiciliare
- Art. 12 – Servizio pasti a domicilio
- Art. 13 – Telecontrollo e telesoccorso
- Art. 14 – Minori: sostegno socio-educativo
- Art. 15 – Minori: accoglienza in strutture residenziali

CAPO III

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 16 – Modalità di concessione degli interventi socio-economici
- Art. 17 – Istruttoria
- Art. 18 – Domanda di interventi socio-economici

CAPO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Art. 19 – Fondo per acquisto viveri
- Art. 20 – Prestito sociale
- Art. 21 – Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 22 – Verifiche e controlli
- Art. 23 – Aggiornamento degli importi
- Art. 24 – Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto dell'Ente e nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica a favore di persone e famiglie in stato di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione. L'assistenza economica è uno strumento che intende favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.
2. La concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche da parte dell'Ente sono disciplinate dal presente regolamento nell'ambito e nel rispetto della legge n. 328/2000, "Legge quadro in materia di assistenza".
3. Non sono disciplinati dal presente regolamento tutti i contributi la cui istruttoria od erogazione è effettuata dall'Ente per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune da almeno 5 anni continuativi alla data di presentazione della domanda che versano in stato di bisogno socio-economico, così come individuato nel successivo art. 4, fatta salva la valutazione di eventuali situazioni di emergenza e gravità che saranno oggetto di specifica istruttoria.
2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, gli stranieri extracomunitari devono essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla normativa vigente, oppure di istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, del titolo di soggiorno scaduto.
3. I cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari) non devono essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
4. Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inserite in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

Art. 3 - Accesso al servizio di assistenza socio-economica

1. Per accedere al servizio di assistenza socio-economica è necessario che:
 - a) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari o, comunque, titolari di altro diritto reale su beni immobili, oltre all'abitazione di residenza e relative pertinenze, e/o di beni mobili di particolare valore non strettamente necessari alla normale vita di lavoro e di relazione;
 - b) non vi siano persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, in grado di garantire il mantenimento.
2. Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono, pertanto, riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
3. Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo.
4. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio. Le persone svantaggiate, invalide e/o disabili si devono

necessariamente rivolgere ai competenti servizi dell'U.L.S.S. di competenza. Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito sono indirizzati alle agenzie per l'impiego ed ai servizi di supporto destinati allo scopo.

5. Gli interessati al servizio di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi economici assistenziali comunali.
6. Il servizio sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per le persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
7. Gli interventi economici per inserimenti in strutture residenziali possono, di norma, essere erogati solo su specifica indicazione dei competenti servizi dell'U.L.S.S., quando risulta insufficiente il complesso dei servizi previsti per la domiciliarità rispetto al bisogno accertato.
8. I dati relativi alla casistica vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con la normativa sulla privacy.

Art. 4 - Valutazione del bisogno socio-economico

1. La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto delle risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.
2. Per determinare il bisogno socio-economico viene utilizzato il parametro denominato reddito "minimo vitale".
Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base pari alla pensione minima mensile per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S., e che viene rivalutata ogni anno.
Il reddito minimo vitale della persona sola è calcolata sull'importo mensile della pensione minima INPS maggiorata del 20%.
A tale cifra vanno eventualmente aggiunti:
 - a) il canone di locazione/mutuo nel suo reale ammontare, ma comunque in misura non superiore al valore stabilito annualmente dalla Giunta;
 - b) le spese di riscaldamento per un importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta dell'Ente (se la domanda di contributo viene presentata nel periodo dal mese di novembre ad aprile).
3. Il reddito minimo vitale del nucleo familiare è calcolato sommando:
 - a) per il capo famiglia la quota base pari alla pensione minima INPS per i lavoratori;
 - b) per il secondo componente il 70% della quota base pari alla pensione minima INPS per i lavoratori;
 - c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base pari alla pensione minima INPS per i lavoratori.A tale cifra vanno eventualmente aggiunti:
 - a) il canone di locazione/mutuo nel suo reale ammontare, ma comunque in misura non superiore al valore stabilito annualmente dalla Giunta;
 - b) le spese per utenze domestiche per un importo mensile forfettario stabilito annualmente dalla Giunta in maniera differenziata per i nuclei familiari composti da una sola persona e per i nuclei familiari composti da più persone.
4. Per i familiari presenti nello stato famiglia, diversi dal capofamiglia e dal coniuge, che hanno figli a carico, viene sommata una quota base pari alla pensione minima INPS.
5. Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti il nucleo familiare.
6. In casi eccezionali, debitamente documentati e previa istruttoria dell'assistente sociale, la valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia potrà essere effettuata utilizzando come parametro il reddito attuale e netto del richiedente l'intervento.

Art. 5 – Coinvolgimento della rete parentale

1. La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.
2. Gli interventi economici da parte dell'Ente, fatto salvo che non sussistano condizioni di estrema urgenza, vengono infatti concessi:
 - a) qualora non vi siano soggetti civilmente obbligati ai sensi del disposto del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile, in grado di provvedervi in tutto o in parte;
 - b) per il tempo strettamente necessario a consentire al soggetto richiedente di esperire quanto giuridicamente necessario al fine di ottenere dai soggetti civilmente obbligati l'adempimento dei loro doveri ai sensi del disposto del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile, fatte salve le situazioni ravvisate dall'Assistente sociale e da questa motivate nella relazione tecnico professionale in cui sia rilevata la necessità, a tutela del beneficiario, di mantenere in essere rapporti con i propri familiari che risulterebbero altrimenti pregiudicati o in cui sia rilevato il rischio che l'impossibilità psicologica del richiedente di attivare le procedure nei confronti dei soggetti civilmente obbligati lo induca a scegliere di permanere in condizioni che possono essergli gravemente pregiudizievoli.

CAPO II INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 6 - Tipologia degli interventi socio-economici

1. Per poter accedere ai contributi economici il richiedente deve rientrare nel parametro definito "minimo vitale", individuato ai sensi del precedente art. 4, e i benefici sono assegnati in base ai risultati dell'istruttoria e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.
2. Gli interventi socio-economici, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si distinguono in:
 - a. Contributi economici continuativi
 - b. Contributi economici straordinari
 - c. Contributi economici straordinari finalizzati:
 1. Contributi per emergenza abitativa
 2. Contributi per eventi luttuosi
 3. Contributi per particolari spese relative alla stagione invernale e all'emergenza calore;
 - d. Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
 - e. Servizio di assistenza domiciliare
 - f. Servizio pasti a domicilio
 - g. Telecontrollo e telesoccorso
 - h. Minori: sostegno socio-educativo
 - i. Minori: accoglienza in strutture residenziali

Art. 7 - Contributi economici continuativi

1. L'intervento economico continuativo consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quale misura di contrasto alla povertà.
2. Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.
3. L'intervento economico può essere erogato per un periodo non superiore a tre mesi continuativi per volta, con successiva valutazione da parte del Servizio sociale del permanere dello stato di bisogno.

Art. 8 - Contributi economici straordinari

1. L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari.

Art. 9 - Contributi economici straordinari finalizzati

1. I contributi economici straordinari finalizzati si caratterizzano come interventi economici straordinari a sostegno di alcune particolari spese per situazioni di emergenza abitativa e per eventi luttuosi.
2. Gli interventi di questa tipologia non possono essere erogati per più di una volta in favore dello stesso nucleo familiare.

1) Contributi per emergenza abitativa

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 4, e in caso di sfratto esecutivo dall'abitazione di residenza, può essere erogato un contributo economico "una tantum" fino ad un importo massimo di tre mensilità del canone di locazione dovuto per accedere ad un nuovo alloggio. L'Ente potrà, in alternativa, erogare un contributo con le medesime modalità ai soggetti che ospitano un nucleo familiare sfrattato. Ai cittadini stranieri può essere concesso, in alternativa, un contributo economico per il rientro definitivo in patria. In ogni caso, l'Ente non concederà più contributi economici per l'anno in corso.

2) Contributi per eventi luttuosi

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 4, e di spese funebri, può essere erogato un contributo economico "una tantum" fino ad un importo pari al 70% della spesa ammessa per l'anno di competenza a detrazione di imposta per oneri di spese funebri, al netto della detrazione stessa. L'Ente interviene direttamente nel pagamento delle spese funerarie essenziali, solo in caso di persone in stato di bisogno e prive di alcuna persona di riferimento che vi possa provvedere.

3) Contributi per particolari spese relative alla stagione invernale e all'emergenza calore

Per le persone e i nuclei familiari già seguiti dai Servizi Sociali territoriali e per gli invalidi e/o anziani, privi di una adeguata rete familiare e in situazione di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui ai precedenti art. 6 e art. 11, può essere erogato un contributo economico pari a € 512,00, per ciascuna spesa relativa alla stagione invernale e all'emergenza calore. L'intervento è collocato nell'ambito del piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente con l'Assistente Sociale di zona.

Art. 10 - Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

1. Il fondo sociale istituito presso questo Ente ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 10, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 1997, n. 14, destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A e nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio utilmente collocati in graduatoria, potrà essere utilizzato annualmente a favore dei medesimi destinatari per i quali il Servizio Sociale è intervenuto con contributi assistenziali per il sostegno della locazione.

Art. 11 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona e dei bisogni relazionali, allo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati e integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base. Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti, da volontari, da prestazioni di terzi a pagamento, anche con il concorso dell'Ente.
2. L'istruttoria per l'attivazione dell'assistenza domiciliare avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona. La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali e corredata dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno per l'accesso al servizio.
3. Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:
 - a. aiuto alla persona nella cura di sé (igiene, vestizione ed alimentazione cambio biancheria);
 - b. servizio di trasporto ed accompagnamento per situazioni particolari, previo parere della Consulta per l'assistenza;
 - c. visite domiciliari di socializzazione;

- d. disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
 - e. svolgimento di altre minute attività fuori e nell'abitazione dell'assistito;
 - f. ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione, purché nel rispetto delle competenze professionali degli operatori, così come stabilito dalla normativa vigente.
4. La tariffa oraria per la fruizione del servizio da parte degli assistiti viene stabilita annualmente dalla Giunta dell'Ente.
 5. Il costo del servizio a carico dei singoli utenti viene calcolato in base al valore del minimo vitale dell'utente stesso, aggiornato annualmente d'ufficio nel mese di giugno su presentazione dei redditi relativi all'anno precedente e viene determinato con la seguente modalità:
 - a. il servizio è gratuito qualora l'utente abbia un reddito inferiore al minimo vitale;
 - b. il 25% della tariffa oraria se l'assistito ha un reddito fino al doppio del minimo vitale;
 - c. il 50% della tariffa oraria se l'assistito ha un reddito compreso tra il doppio ed il triplo del minimo vitale;
 - d. pari al 100% della tariffa oraria se l'assistito ha beni immobili oppure un reddito pari a tre volte il minimo vitale.
 6. L'ammissione e la durata del servizio domiciliare è stabilita in base:
 - a. alla richiesta dell'utente;
 - b. alla disponibilità operativa del servizio.
 7. Per quanto compatibili, le stesse regole, come sopra riportate, vengono applicate anche nei casi di Assistenza Domiciliare Integrata. In caso di richiesta di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), l'istanza deve essere corredata della valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale della necessità di interventi di natura sociale e sanitaria a domicilio.

Art. 12 – Servizio pasti a domicilio

1. Il servizio pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino anziano autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare. Previene e rimuove situazioni di bisogno, evita per quanto più possibile l'istituzionalizzazione, garantendo inoltre un'alimentazione quotidiana adeguata.
2. L'accesso al servizio pasti è riservato alle persone anziane, con disabilità, che non sono in grado di cucinare autonomamente un pasto caldo, o che non hanno la possibilità di avvalersi dell'aiuto di familiari.
3. Per l'ammissione al servizio pasti a domicilio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza nel comune;
 - b. età superiore ai 65 anni, ad eccezione di casi particolari, previa valutazione dell'Assistente sociale, o in caso di soggetti affetti da patologie psicofisiche tali da comprometterne la completa autonomia;
4. La domanda deve essere presentata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali.
5. Il costo del pasto viene stabilito annualmente con deliberazione di Giunta dell'Ente, tenuto conto dell'adeguamento del prezzo a seguito di variazione dell'indice ISTAT.
6. Il pasto è gratuito per gli utenti con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, previa istruttoria dell'assistente sociale.

Art. 13 - Telecontrollo e telesoccorso

1. E' un servizio telefonico rivolto a soggetti a rischio socio-sanitario avente lo scopo di garantire agli stessi un'assistenza tempestiva in situazioni di emergenza garantendo la permanenza al proprio domicilio il più lungo possibile. E' un servizio della Regione Veneto la gestione del quale è affidata ad una società esterna. Per accedere al servizio è necessaria la residenza nel Comune.
2. La domanda dovrà essere presentata presso l'ufficio Servizi Sociali, corredata dalla documentazione necessaria.
3. La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa dell'utente è determinata sulla base delle indicazioni regionali. L'Amministrazione con propria deliberazione di Giunta può stabilire la gratuità del servizio.

4. Gli utenti domiciliati per un periodo superiore a tre mesi in un alloggio diverso da quello nel quale è stato installato l'apparecchio e non intendono disdire il servizio, concorreranno al costo con una quota che verrà proposta dal Servizio Sociale Competente.
5. L'erogazione del servizio di telecontrollo/telesoccorso è di esclusiva competenza della Regione Veneto.

Art. 14 – Minori: sostegno socio-educativo

1. Il servizio si propone come forma di prevenzione a fronte di situazioni di emarginazione, devianza, patologie relazionali in nuclei familiari con presenza di minori. I destinatari sono minori in situazione di disagio socio-familiare, scolastico e i minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il servizio socio-educativo prevede l'attivazione della figura professionale dell'educatore-animatore che, sulla base di programmi concordati con l'Assistente Sociale, lo psicologo del distretto sanitario, gli operatori del servizio di tutela minori dell'U.L.SS., lavora a sostegno e in supporto al minore attraverso momenti individualizzati.
3. L'educatore collabora anche con la scuola, gruppi ricreativi, centri di aggregazione giovanili, dopo scuola frequentati dai minori.
4. La cessazione del servizio può avvenire:
 - a. per il raggiungimento dell'obiettivo socio-educativo previsto dal programma di intervento;
 - b. per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento;
 - c. a seguito di valutazione negativa per il mancato raggiungimento dei risultati prefissati.
5. I genitori partecipano al pagamento del servizio socio-educativo con una quota stabilita in base alla situazione reddituale del nucleo familiare, su proposta del Servizio Sociale Competente.

Art. 15 – Minori: accoglienza in strutture residenziali

1. Nell'ambito della protezione e tutela del minore, l'Ente può fare riferimento a strutture residenziali nei casi in cui:
 - a. le risorse alternative presenti sul territorio siano insufficienti a proteggere il minore e a garantirgli un'adeguata crescita evolutiva;
 - b. si renda necessario il reperimento urgente di una collocazione extra-familiare per il minore in caso di maltrattamenti, di minori non accompagnati o altro;
 - c. si debba dare attuazione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile;
 - d. a seguito di valutazione multidisciplinare, quando il progetto educativo dia indicazioni in tal senso, nell'interesse del minore.
2. L'Ente si fa carico della spesa per il pagamento della retta stabilita dalla struttura. I genitori possono essere chiamati a contribuire al mantenimento del minore in struttura con una cifra proposta dal Servizio Sociale Competente.
3. L'Ente può, infine, stipulare idonea convenzione con le strutture al fine di riservarsi dei posti per la pronta accoglienza di minori per i quali si renda necessario l'allontanamento o che si trovino in condizioni contingenti di difficoltà tali da giustificare un temporaneo accoglimento in struttura protetta.

CAPO III

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 16 – Modalità di concessione degli interventi socio-economici

1. Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento possono essere concessi attraverso:
 - a. l'erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza di altro soggetto, individuato dal Servizio Sociale in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;
 - b. l'erogazione di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente può disporre, con azione di rivalsa alla percezione del beneficio stesso;

- c. l'erogazione di una somma in denaro a titolo di prestito da restituire secondo un piano di rateazione stabilito dall'Ufficio sociale della durata massima di 12 mesi, salvo che venga accertato il permanere della situazione di bisogno socio-economico;
- d. la segnalazione alle associazioni operanti nel territorio per la concessione di buoni/acquisto e il pagamento di servizi e/o prestazioni;
- e. il pagamento di servizi e/o prestazioni, ritenuti necessari ed urgenti, in presenza di particolari situazioni socio-sanitarie;
- f. la consegna di borse-spesa o buoni-pasto;
- g. l'erogazione di un contributo per il pagamento della retta e/o l'assunzione del costo di inserimento in struttura, con rivalsa sui benefici pensionistici e sulle risorse economiche della persona interessata e/o dei suoi familiari;
- h. la liquidazione dei contributi afferenti al Fondo Sociale Regionale di cui alla normativa vigente in materia, tramite rimborso delle quote sostenute con le risorse assegnate ai servizi sociali.
- i. la liquidazione dei contributi derivanti dalla destinazione al Comune del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 17 - Istruttoria

1. L'assistente sociale procede all'istruttoria della domanda di intervento con gli strumenti professionali a disposizione (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative, ecc), al fine di valutare la situazione di bisogno socio-economico e per la formulazione di una proposta motivata di intervento.
2. La proposta di intervento viene, poi, sottoposta all'esame del Servizio Sociale Competente che propone alla Giunta dell'Ente gli interventi da effettuarsi in relazione alle domande presentate. La Giunta dell'Ente adotta, infine, una deliberazione in merito.
3. Negli interventi di cui all'art. 8 e 9 del presente regolamento, l'assistente sociale, ultimata la fase istruttoria, presenta al Responsabile di Settore una relazione dettagliata riguardante la situazione sociale ed economica del nucleo familiare dell'eventuale beneficiario con una proposta motivata di intervento.
Il Responsabile di Settore, esaminata la relazione e la proposta di cui sopra, dispone con proprio atto, sulla base del vigente regolamento l'accoglimento o meno dell'istanza, confermando o meno la tipologia e l'ammontare dell'intervento economico eventualmente concesso, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Le procedure di cui al presente articolo vengono comunque completate entro i termini di legge.

Art. 18 - Domanda di interventi socio-economici

1. La domanda per accedere agli interventi socio-economici viene compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale del Comune. A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal servizio Sociale comunale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.
2. Potranno essere ritenute valide le domande di intervento, corredate da apposita relazione, provenienti direttamente da servizi sociali territoriali.
3. Non sono ammissibili le domande di intervento prive di idonea documentazione a supporto dell'istanza.

CAPO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19 - Fondo per acquisto viveri

1. La Giunta dell'Ente può assegnare al Servizio Sociale risorse economiche per l'acquisto di viveri e prodotti per l'infanzia. Tali prodotti potranno essere concessi dal Servizio Sociale a persone e famiglie residenti nel territorio in grave emergenza sociale.

Art. 20 - Prestito sociale

1. L'Ente, in luogo di altre forme di assistenza economica, di cui ai precedenti articoli, concede prestiti a sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale.
2. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.
3. Può essere concesso alle famiglie ove i redditi siano inferiori ai parametri indicati all'art. 11 ed in via eccezionale e per documentati motivi, anche a famiglie con livello ISEE superiore fino al 30%.

Art. 21 - Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

1. Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socioeconomiche, che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Ente istituisce appositi servizi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con gli Enti competenti ed il privato sociale.
2. Inoltre l'Ente può attivare inserimenti occupazionali e tirocini presso Associazioni, Cooperative, ed altri enti non lucrativi convenzionati, con l'erogazione di un contributo in relazione all'attività svolta.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 - Verifiche e controlli

1. Il Servizio Sociale può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle informazioni fornite dai beneficiari di interventi socio-economici relativamente alla situazione socioeconomica del nucleo familiare.
2. Per i contributi continuativi di cui all'art. 7 del presente regolamento è prevista la verifica periodica della sussistenza dei requisiti e della misura del contributo.

Art. 23 - Aggiornamento degli importi

1. L'aggiornamento degli importi e dei valori indicati nel presente regolamento è di competenza della Giunta dell'Ente.
2. Limitatamente ai contributi straordinari per eventi luttuosi, si farà riferimento all'importo dell'onere ammesso alla detrazione stabilito dalla normativa nazionale.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.